

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 26/11/2015**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37582-domicilio-legale-e-residenza-dei-minori>**

**Autore: Richter Paolo**

**Domicilio legale e residenza dei minori.**

*Dott. Paolo Richter*

*Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Albignasego (PD)*

*Abilitato alla Professione di Avvocato*

*Specializzato nelle professioni legali presso le Facoltà di Giurisprudenza*

*di Ferrara, Padova, Trieste e del Dipartimento giuridico della Facoltà di*

*Economia Cà Foscari di Venezia fra loro consorziate.*

---

**Domicilio legale e residenza dei minori.**

\* \* \*

Come noto, *“Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore”* (art. 45, comma secondo, Codice Civile).

E normalmente il domicilio del minore corrisponde con il luogo di dimora abituale (residenza) dei genitori e dello stesso minore.

Può tuttavia accadere che il minore abbia una *“residenza”* distinta dal *“domicilio”* delle persone che su di lui esercitano la patria potestà (ora responsabilità genitoriale), quando il primo dimori abitualmente in un luogo diverso da quello dei genitori, ancorché esercenti la responsabilità genitoriale (Cass., 4 dicembre 1967, n. 2872).

Recentemente, il Comune dal quale provenivano i genitori nel quale erano rimasti iscritti i figli minori (A) invita il Comune di attuale residenza dei soli genitori (B) a iscrivere nella propria anagrafe, insieme ai genitori, anche i due

figli (che nel frattempo, come riferito, erano rimasti iscritti nel Comune A), non rilevando la circostanza che i minori fossero “ricoverati” in un terzo Comune (C), presso una comunità/convivenza.

Dall’esame della documentazione intercorsa fra i Comuni interessati alla vicenda, si desume che il Comune A fonda, fra l’altro, il proprio convincimento in base al disposto secondo cui *“Il trasferimento di residenza della famiglia in altro comune comporta, di regola, anche il trasferimento di residenza dei componenti della famiglia stessa eventualmente assenti perché appartenenti ad una delle categorie indicate nell'art. 8”* (art. 9 D.P.R. 30 aprile 1989, n. 223).

In particolare, il Comune A considera i minori che si trovano nel Comune C fra i *“ricoverati in istituti di cura”*, per i quali non si avrebbe trasferimento di residenza nel Comune di *“ricovero”* se la permanenza nel Comune stesso non supera i due anni [cfr. art. 8, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 223/89].

Il Comune B ha tuttavia correttamente evidenziato come nel caso di specie non possa trovare applicazione l’art. 9 del vigente Regolamento anagrafico, invocato dal Comune A.

In base alle indicazioni dell’Istat, infatti, non possono essere considerati *“istituti di cura”* tutte quelle comunità/convivenze, ancorché con finalità di carattere assistenziale (come quella del caso che di che trattasi), che non rientrino nel novero dei presidi sanitari (es. ospedali, case di cura, cliniche etc.).

L'Ufficio Territoriale del Governo (U.T.G.) - Prefettura, interessato della vicenda da parte del Comune di A, dopo avere affermato di non conoscere *"nel suo dettaglio la disciplina giuridica del caso in esame"*, ricorda ai Comuni interessati come il Ministero dell'Interno, in vari pareri, abbia avuto modo di sottolineare come la disciplina di riferimento per stabilire la residenza del minore vada rinvenuta nell'art. 45 del Codice Civile, diano richiamata.

E poiché i genitori (la famiglia) dei minori in questione risiedono nel Comune B, secondo il Comune A anche i due figli minori dovrebbero considerarsi domiciliati e, quindi, residenti nel Comune B.

Anche il Comune C, sollecitato dal Comune B a iscrivere i minori nella propria anagrafe, si è orientato nella stessa direzione del Comune A, osservando in particolare che non risulta esistere un provvedimento di privazione della responsabilità genitoriale, con conseguente nomina di un tutore che varrebbe a stabilire il domicilio e, quindi, la residenza dei minori presso il tutore stesso nella comunità/convivenza.

Ostano tuttavia alle prospettate conclusioni anzitutto il tenore della richiamata nota prefettizia, laddove da un parte afferma di non conoscere *"nel suo dettaglio la disciplina giuridica del caso in esame"* e, dall'altra, si limita a una mera indicazione della *"disciplina di riferimento"*, senza entrare nel merito del caso di specie.

Altresì, il fatto che il minore ben possa avere una *"residenza"* distinta dal *"domicilio"* delle persone che su di lui esercitano la patria potestà (ora

responsabilità genitoriale) trova conferma (oltre che nella giurisprudenza nazionale) anche nella convenzione de L'Aja, ratificata con la legge n. 64 del 1994, in materia di sottrazione internazionale di minore.

Anche secondo la richiamata Convenzione, la nozione di residenza del minore corrisponde ad una situazione di fatto, dovendo per essa intendersi il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località la sua quotidiana vita di relazione.

Dunque, i minori hanno il domicilio *ex lege* nel Comune B, dove risiedono i genitori.

Ciò tuttavia non determina necessariamente che i figli abbiano anche la residenza nel luogo in cui sono domiciliati (nel Comune B), per il fatto che ivi risiedono i genitori.

Invero, risulta agli atti del Comune B che i minori non sono mai presenti nell'abitazione dei genitori né vi fanno periodicamente ritorno, nemmeno per brevi periodi di tempo, come dichiarato dai genitori stessi e verificato dal personale di Polizia locale del Comune B.

Merita altresì di essere valorizzata la circostanza di come il Tribunale competente non abbia disposto un termine al "ricovero" dei minori presso la comunità/convivenza nel Comune C, sicché allo stato l'assenza dall'abitazione dei genitori nel Comune B non sembra potersi definire

temporanea e far ritenere che il domicilio dei minori possa coincidere con quello di residenza degli stessi.

In conclusione, i minori oggetto del caso in commento versano in una situazione di “convivenza anagrafica”, dovendosi precisare che *“agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi [...] di cura, di assistenza, [...] e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune”* (art. 5, comma 1, D.P.R. n. 223/1989).

Il responsabile della convivenza, da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa, dovrà pertanto rendere al Comune C la prescritta “Dichiarazione di residenza”, in nome e per conto dei minori, a mente dell’art. 6, comma 2, D.P.R. n. 223/1989.

Per completezza, si evidenzia che in caso di trasferimento della residenza riguardante un minore la dichiarazione anagrafica deve essere resa da un componente della famiglia presso la quale il minore va a convivere (nel caso di specie: il responsabile della convivenza) e che l’iscrizione può essere eseguita anche senza il consenso di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (ISTAT, Anagrafe della popolazione. Avvertenze, note illustrative e normativa AIRE, in “Metodi e norme”, serie B, n. 29, Roma, 1992, 41 ss.); ai genitori andrà tuttavia resa comunicazione di avvio del procedimento anagrafico (art. 7 e ss. L. 7 agosto 1990, n. 241).